II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1975

recante modifica della decisione del 25 aprile 1975 e deroga ai regolamenti (CEE) n. 2637/70 e (CEE) n. 1223/74 nel settore dei cereali

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 7,

considerando che, con decisione del 25 aprile 1975 [5], l'organismo d'intervento tedesco è stato autorizzato ad indire una gara per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute ; che una parte di tale quantitativo ha già potuto essere venduta ;

considerando che, con le sue comunicazioni dell'8 luglio 1975 e del 15 luglio 1975, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di portare il quantitativo oggetto di gara da 200 000 a 750 000 tonnellate e di prorogare il periodo di validità della gara sino al 1° giugno 1976 ;

considerando che la situazione attuale dell'intervento giustifica le modifiche chieste dalla Repubblica federale di Germania ;

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime di titoli d'importazione e d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [6], i titoli di esportazione per il frumento tenero sono validi dalla data del rilascio fino al termine del sesto mese successivo ; che tale periodo di validità è stato ridotto a 90 giorni dal regolamento (CEE) n. 1223/74 della Commissione, del 15 maggio 1974, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto concerne la durata di validità dei titoli d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [7] ;

considerando che appare opportuno modificare l'attuale periodo di validità dei titoli rilasciati nell'ambito della presente gara, stabilendo che gli stessi sono validi dalla data del rilascio sino al termine del quarto mese successivo ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.
[3] GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.
[4] GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.
[5] GU n. L 144 del 5. 6. 1975, pag. 16.
[6] GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
[7] GU n. L 133 del 16. 5. 1974, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nella decisione del 25 aprile 1975, la cifra « 200 000 » è sostituita da « 750 000 ».

2. L'allegato della decisione del 25 aprile 1975 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del 25 aprile 1975 sono aggiunti i seguenti porti di esportazione: Brake, Kiel, Fallersleben e Brunsbüttel.

Articolo 3

All'articolo 4 della decisione del 25 aprile 1975, la data del « 20 agosto 1975 » è sostituita da quella del « 1° giugno 1976 ».

Articolo 4

Nella decisione del 25 aprile 1975 è inserito il seguente articolo 4 bis:

« *Articolo 4 bis*

In deroga ai regolamenti (CEE) n. 2637/70 e (CEE) n. 1223/74, il titolo di esportazione rilasciato nell'ambito della presente gara è valido dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 sino al termine del quarto mese successivo. »

Il comma precedente non si applica ai titoli per i quali è stata presentata domanda anteriormente all'8 agosto 1975.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Regioni di magazzinaggio	Quantità immagazzinate
Hamburg/Schleswig-Holstein	circa 64 000 tonnellate
Niedersachsen/Bremen	circa 154 000 tonnellate
Nordrhein-Westfalen	circa 157 500 tonnellate
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/Saarland	circa 147 000 tonnellate
Bayern	circa 227 500 tonnellate